

J. Eg

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene affissa il 18 SET. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

15 SET. 2006

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 555 del _____

Oggetto: Corte Appello di Napoli Sentenza n. 696/98- Recupero somme Provincia di Benevento c/ Bao Domenico - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Quindici del mese di Settembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine Nardone | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale Grimaldi | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso Ciervo | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio Forgione | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 6) Dott. Giorgio Carlo Nista | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo Petriella | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario Spatafora | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine Valentino | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che con sentenza n.696/98 il sig. Bao Domenico veniva condannato al pagamento della somma di £.11.351.710 oltre interessi legali nonché alla somma di £ 3.450.000 per spese di giudizio;

Con determina n. 629/06 si procedeva al conferimento di incarico per il recupero coattivo delle somme in premessa;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dalla Provincia di Benevento c/ Bao Domenico per il recupero somme e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 629/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 629/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso da Provincia di Benevento c/ Bao Domenico per recupero somme ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 699 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

18 SET. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 18 SET. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 04 OTT. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(E.to Dott. Sergio MUOLLO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 04 OTT. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 04 OTT. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(E.to Dott. Sergio MUOLLO)

Copia per
 Lx SETTORE Avvocatura
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti 699A
 + Nucleo di Valutazione 19.9.06
Carferenze Capigruppo

il _____ prot. n. Es 7546
 il _____ prot. n. 6.10.06
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____

ORIGINALE

696/98

2278/96

Sentenza n° R.G. n°

Oggetto: Ris. danni da espropiaz. illeg. Cron. n°

C.I.: Giuseppe De Luca Rep. n°

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di NAPOLI - Sezione IV Civile

La Corte d'Appello, riunita in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:

- 1) dr. Giorgio MANCINI PRESIDENTE,
 - 2) dr. Michele OLIVA CONSIGLIERE,
 - 3) dr. Giuseppe DE LUCA CONSIGLIERE Rel.,
- ha pronunciato all'udienza del giorno 18/2/1998, la seguente:



SENTENZA

nella causa civile in grado di rinvio, iscritta al n° 2278 del R.G. dell'anno 1996, pendente:




T R A

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BENEVENTO, in persona del suo Presidente, nonché legale rappresentante "pro-tempore": Roberto Russo, elett. dom.ta in Napoli, via Roma n° 36, presso lo studio dell'avv. Andrea Amatucci, unitamente con l'avv. Leonardo VERRILLI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in margine all'atto di citazione in riassunzione del presente gravame, notificato addì 7=14/9/1996 ed a mezzo del servizio postale.

A P P E L L A N T E in riassunzione ed in sede di rinvio



98/10620



1 + 2 = 3
AV. VERRILLI
- 2 SET. 1998

44. 20
260. 000


Domenico BAO, res. in Montepulciano (Siena); via di Casale, MP Stazione n° 4/BB.

APPELLATO in riassunzione ed in sede di rinvio - CONTUMACE Causa avente ad Oggetto: Risarcimento danni da espropriazione illegittima;

nonché assegnata a sentenza all'udienza di discussione del giorno 18/2/1998, sulle seguenti:

CONCLUSIONI

Il solo avv. Verrilli per l'Amministrazione appellante: "Voglia l'adita Corte così provvedere: 1) Dichiarare che l'azione del prevenuto, volta ad ottenere il pagamento del bene perduto a seguito d'occupazione illegittima e dell'irreversibile trasformazione dello stesso in opera pubblica soggiace al termine quinquennale di prescrizione, stabilito dall'art. 2947, 1° comma del C.C. e, per l'effetto, l'obbligo di Domenico Bao a restituire quanto riscosso in virtù del provvedimento giudiziario, in questa sede riformati e caducati; 2) Condannare, pertanto, il sig. Domenico Bao alla restituzione della somma di £ 27.121.045, così distinta: £ 9.415.500 per sorta capitale di cui all'atto di precetto, comprensiva di £ 504.000 per interessi; £ 1.876.210 per spese dell'avv. Iacobelli; £ 5.404.220 in favore dell'avv. Mario Mongillo; £ 60.000 in favore della Banca Sannitica; £ 252.700 per ritenuta d'acconto dell'avv. Mongillo e £ 9.495.095 per compenso (spese, diritti ed onorari) all'avv. Vincenzo Megna,





[Handwritten signature]

per la procedura innanzi la Cassazione; 3) Condannare il sig. Domenico Bao al pagamento di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi del giudizio, compreso questo, riassunto innanzi la Corte d'Appello".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato addì 20/4/1983 Domenico BAO convenne in giudizio innanzi il Tribunale di Benevento per la successiva udienza del giorno 26/5/1983 l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BENEVENTO, in persona del suo legale rappresentante "pro-tempore ed espose quanto segue a fondamento della suddetta azione:

Egli era proprietario in Morcone d'alcuni appezzamenti di terreno, riportati rispettivamente in catasto, il 1° al foglio 27 della partita 9117, alla particella n° 11/a; il 2° al foglio 27 della partita 9112, alla particella 165; il 3° al foglio 27 della partita 10936, alla particella 155 ed il 4° al foglio 27 della partita 2075, alla particella 133. Aggiunse l'attore che per la costruzione della strada Sud Matese, raccordo di Bari, l'Amministrazione convenuta aveva occupato 1.500 mq del primo fondo, 3.200 mq del secondo, 990 mq del terzo fondo e 620 mq del quarto, per complessivi mq 6.310 in tutto. Sicché il Bao ~~sostenendo~~, in mancanza sia del decreto d'esproprio, sia del pagamento in suo favore di qualsiasi indennità, chiese, previa la dichiarazione dell'illegittimità dell'accordo intercorso tra il medesimo e la suddetta Amministrazione e la declaratoria dell'illegittimità anche della



[Firma]


suddetta occupazione, la condanna della convenuta al pagamento in suo favore del valore venale dei beni occupati, nella misura da determinarsi meglio in corso di causa, previa dispenda C.T.U., con gl'interessi legali dalla domanda al soddisfo e con vittoria delle spese processuali, queste ultime tutte da dimostrare in favore del suo procuratore legale, il quale dichiarò contestualmente d'averle anticipate, il tutto con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione.

La convenuta Amministrazione, in persona del suo Presidente in carica all'epoca: Luigi Tedeschi, si costituì regolarmente in giudizio e chiese, in via principale dichiararsi improponibile ed, in conseguenza, rigettare la domanda avversa oppure, in subordine, dichiarare la medesima estinta per prescrizione, essendo intervenuto il collaudo dell'opera fin dall'anno 1976, con vittoria, in entrambi i casi, delle spese processuali. In particolare la convenuta sostenne che, in principalità, l'attore avrebbe dovuto dar prova della sua legittimazione attiva, esibendo i titoli di proprietà dei terreni in esame ed, in via subordinata, eccepì la prescrizione quinquennale della domanda avversa, essendosi verificata l'acquisizione appropriativa dei suddetti terreni, a causa dell'ultimazione dei lavori dell'opera pubblica in esame, collaudati fin dal 1976. Sicché avrebbe dovuto dichiararsi estinto il diritto al risarcimento danni, vantato dall'attore per la suddetta occupazione illegittima, ex art. 2947 del C.C.-. In seguito venne nominato in qualità di C.T.U. l'ing. Giovanni Bruno, il quale




concluse il suo operato stimando l'indennità d'occupazione dei suddetti terreni nella misura di complessive £ 503.150 alla data del 1969.

Infine, la causa venne decisa dal Tribunale adito con sua sentenza n° 583 del giorno 27/10=20/11/1987, notificata alla suddetta Amministrazione addì 4/12/1987, con la quale la convenuta, come sopra rappresentata, venne condannata al pagamento in favore del Bao della complessiva somma di £ 5.031.500, con gl'interessi legali dal 7/11/1969, nonché alle spese processuali, liquidate in complessive £ 2.188.600 e tutte distratte in favore dell'avv. Mongillo per dichiarazione d'anticipo. Sostenne, infatti, il Tribunale adito che l'attore aveva dato la prova della propria legittimazione attiva, avendo esibito gli atti pubblici e che non sarebbe sussistita la prescrizione, perché l'illecito avrebbe causato uno stato di lesione permanente del suddetto diritto di proprietà, che non si sarebbe potuto perdere neppure in virtù della suddetta acquisizione appropriativa del bene occupato al demanio provinciale, dopo l'esecuzione sul medesimo dell'opera pubblica in esame. Sicché il Tribunale adito, in base alla perizia predetta, attribuì all'attore a titolo risarcitorio la complessiva somma di £ 5.031.500, moltiplicando per ~~due~~ ^{dieci} volte la cifra calcolata dal C.T.U., tenendo anche conto della svalutazione da allora ad oggi maturata, con gl'interessi legali dalla data dell'occupazione al saldo e con le spese secondo la soccombenza.



[Handwritten signatures]

Avverso questa sentenza con atto di citazione in appello, notificato alla controparte addì 18/12/1987 (nel rispetto dei termini di cui all'art. 325, vecchio testo, del C.P.C.) ha proposto appello l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di Benevento, in persona del suo Presidente, nonché legale rappresentante "pro-tempore": Luigi Tedeschi, convenendo nuovamente in giudizio il sig. Domenico BAO innanzi la Corte d'Appello di Napoli per la successiva udienza del 3/3/1988 e chiedendo, in principalità, l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti per intervenuta prescrizione e con la condanna del Bao al pagamento delle spese processuali. Sostenne infatti quest'appellante che se l'occupazione aveva avuto inizio nell'anno 1969, tuttavia s'era pure accertato in prime cure che l'opera sarebbe stata ultimata addì 27/5/1975 ed il collaudo sarebbe avvenuto il 21/3/1976, con la conseguenza dell'estinzione del diritto avverso per sopravvenuta prescrizione quinquennale, perché la citazione le sarebbe stata notificata solo in data 20/4/1983, ben oltre, quindi, il termine di prescrizione di cui all'art. 2947 del C.C., a suo dire applicabile alla specie ed ingiustamente ritenuto non tale da parte dei giudici del Tribunale. Anche il Bao si costituì nella predetta fase del giudizio, chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la conferma della sentenza impugnata, con somme da rivalutarsi fino alla data dell'effettivo pagamento, oltre interessi sulle somme così rivalutate e con vittoria



[Handwritten signatures]

delle spese processuali, sostenendo il carattere d'illecito permanente, commesso dalla controparte con la conseguente inapplicabilità del citato termine di prescrizione. La Corte d'appello adita, con propria sentenza del 19/10=24/11/1990, n° 1965, in parziale riforma di quella impugnata, condannò la suddetta Amministrazione, come sopra rappresentata, al pagamento in favore del Bao della maggior somma di £ 5.750.000, con gl'interessi legali su detta, a decorrere dal 27/5/1975, oltre le spese processuali del giudizio d'appello, liquidate in complessive £ 1.440.000, confermando nel resto la decisione di prime cure. La Corte, infatti, ritenne che, non rientrando il diritto del privato al valore economico dell'opera perduta definitivamente, dopo l'avvenuta appropriazione acquisitiva del bene, a seguito della realizzazione dell'opera pubblica sullo stesso, nell'ambito dell'illecito, esso sarebbe stato soggetto solo all'ordinario termine di prescrizione decennale, al pari di tutti i diritti di credito. Pertanto la Corte rigettò l'eccezione di prescrizione, avanzata dall'appellante, rivalutò la somma dovuta al Bao del 15% secondo gl'indici I.S.T.A.T. alla misura predetta, riconoscendo tuttavia sulla stessa gl'interessi legali, solo dall'epoca di realizzazione del bene, ripartendo le spese del grado secondo soccombenza.

Avverso tale sentenza propose ricorso innanzi la Corte di Cassazione, la suddetta Amministrazione Provinciale, in persona del suo Presidente in carica all'epoca: Floriano Panza, chieden-




[Handwritten signature]

done la cassazione, ribadendo tutte le proprie tesi relative al termine di prescrizione applicabile alla specie, ingiustificatamente disattese dalla sentenza impugnata. Il Bao restò, invece, contumace in tale fase del giudizio. Quindi la Corte Suprema con sua sentenza n° 8601 in data 15/12/1994=4/8/1995, in accoglimento del ricorso, cassò la sentenza della Corte d'Appello di Napoli impugnata e rimise le parti innanzi ad altra sezione della medesima per il giudizio di rinvio, rimettendo anche alla stessa sezione l'onere di provvedere alla ripartizione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. Infatti la Corte di legittimità sostenne che l'azione del privato volta ad ottenere il pagamento del valore venale del bene perduto, a seguito della sua occupazione illegittima e dell'irreversibile trasformazione dello stesso, in forza della realizzazione dell'opera pubblica, sarebbe stata soggetta esclusivamente all'applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2947 del C.C., rimettendo al giudice di rinvio l'accertamento se tale prescrizione estintiva si fosse, o meno, verificata nella presente fattispecie.

A seguito di ciò, esso venne riassunto dall'appellante Amministrazione, come sopra rappresentata, con atto di citazione in riassunzione notificato al Bao addì 7=14/9/1996 ed a mezzo del servizio postale (nel rispetto del termine di cui all'art. 392, 1° comma del C.P.C., tenendo conto della sospensione dei termini in periodo feriale di cui all'art. 1 della legge 7/10/1969, n°



742), con il quale l'appellante convenne nuovamente in giudizio innanzi questa Corte il Bao per la successiva udienza del dì 18/12/1996 (poi differita d'ufficio a quella successiva del giorno 19/12/1996, non tenendo udienza nella prima delle due date predette il C.I., incaricato della sua trattazione, ex comb. disp. degli artt. 132 ed 82 delle Disp. d'Att. al C.P.C.), chiedendo, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento predetta, il rigetto delle domande proposte dal Bao nei suoi confronti, con la condanna di quest'ultimo a restituire alla medesima tutto quanto già dallo stesso percepito in forza dei titoli esecutivi caducati, nonché al pagamento nei suoi confronti delle spese processuali di tutti i gradi e fasi del presente giudizio. Ribadi, infatti, la medesima Amministrazione che, una volta stabilito il citato principio di diritto, dal quale il giudice di rinvio non avrebbe potuto derogare, la pretesa di controparte s'era estinta per l'integrale decorso del citato termine quinquennale dalla realizzazione dell'opera medesima e fino alla data, superiore al quinquennio, in cui costui per la prima volta aveva avanzato tale pretesa nei propri confronti. Il Bao, pur avendo regolarmente ricevuto a mani proprie la notifica del suddetto atto di riassunzione, al suo domicilio sopra già indicato (dove sarebbe dovuta avvenire tale notificazione, ex art. 392, 2° comma del C.P.C.), come risulta dalla cartolina di ritorno allegata al medesimo atto, nel fascicolo di parte appellante addì 14/9/1996 (tempestivamente rispetto alla prima udienza predetta, pur te-



le, anteriori alla suddetta notifica di quella stessa ed originaria citazione, pacificamente avvenuta addì 20/4/1983.

Ciò detto, non v'è alcun dubbio che il medesimo termine prescrizione quinquennale fosse già interamente decorso alla data suddetta, perché il "*dies a quo*" del medesimo (ovvero quello a partire dal quale esso avrebbe potuto, ex art. 2935 del C.C., esser fatto valere dal Bao per realizzare il valore economico del bene, perduto a seguito della suddetta appropriazione acquisitiva da parte della p.A., per effetto della realizzazione da parte di quest'ultima dell'opera pubblica sul bene, in precedenza illegittimamente occupato, in mancanza di qualsivoglia decreto d'esproprio) dev'esser stabilito nella stessa data d'ultimazione dell'opera pubblica realizzata dalla p.A. su detti beni privati, che ne rende impossibile la restituzione al proprietario, pur destinatario d'un atto d'occupazione illegittimo, in assenza di qualsivoglia procedura d'esproprio. Quest'ultima, inoltre, va identificata non con quella del collaudo delle medesime opere, avvenuto certamente dopo l'anzidetta loro ultimazione, ma proprio con l'epoca di cessazione dei medesimi lavori, nella specie pacificamente ultimati fin dal 30/4/1975, come si ricava dallo stesso certificato di collaudo del lotto di strada in questione (documento n° 5 del fascicolo di parte dell'Amministrazione appellante) in data 21/3/1976, da cui risulta che i medesimi lavori per la realizzazione della strada Sud Matese, III lotto, da contrada Sbirri alla via provinciale Pietrarola/Sepino




(ch'ebbe ad interessare anche i terreni del Bao, per il quale è causa) terminarono in data 30/4/1975 e che lo stato finale dei medesimi, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa appaltatrice venne redatto fin dal 19/5/1975. Ne consegue che in data 30/4/1975 si realizzò il fenomeno della cosiddetta acquisizione appropriativa dei beni illegittimamente occupati dalla suddetta Amministrazione, all'inizio della procedura ed, oramai, definitivamente divenuti parte del suo patrimonio demaniale e, conseguentemente, fin dalla medesima data il Bao avrebbe potuto far valere tale suo diritto nei confronti della prima, definitivamente estintosi, quindi, fin dal 30/4/1980, ovvero ben prima della data in cui il medesimo lo fece valere per la prima volta in giudizio con la citazione predetta, notificata alla controparte solo in data 20/4/1983, dopo che già il medesimo diritto era venuto meno per il Bao.

In conseguenza la sua domanda, proposta con l'atto suddetto, non può trovare accoglimento, essendosi già prima verificata l'estinzione del diritto dallo stesso azionato in causa.

Quanto alla domanda, con la quale la suddetta Amministrazione, richiede al Bao la restituzione delle somme, sia per capitale, sia per interessi, sia per spese legali, anche relative alla fase esecutiva (con pignoramento presso il terzo), di cui alla sentenza di questa Corte d'appello, provvisoriamente esecutiva, in data 19/10=24/11/1990 n° 1965, che aveva parzialmente riformato, salvo che per le spese processuali, quella del Tribunale




di Benevento in data 27/10=20/11/1987 n° 583, condannando l'Amministrazione al pagamento in favore del Bao di somme maggiori di quelle accordategli in prime cure, s'osserva che la medesima, pur proposta solo in via generica dall'Amministrazione Provinciale predetta nell'atto di citazione riassuntivo in questione, ove si precisava che il Bao sarebbe stato tenuto a restituire alla medesima amministrazione tutto quanto da lui riscosso, in virtù dei provvedimenti giudiziari riformati e caducati, tuttavia faceva riferimento anche alla documentazione contestualmente esibita (nella quale v'era pure la delibera dell'Amministrazione medesima n° 3212 del 16/12/1991, doc. n° 10, giusta l'indice del fascicolo di parte nel presente giudizio di rinvio, timbrato dalla cancelleria di questa Corte il 17/9/1996), dalla quale avrebbe potuto ricavarsi che la suddetta Amministrazione, ai sensi del decreto d'assegnazione emesso dal G.E. della Pretura di Benevento in data 25/7/1991, aveva approvato i precedenti pagamenti delle somme di £ 1.623.510 in favore dell'avv. Iacobelli, che aveva assistito la parte nella procedura esecutiva, oltre £ 252.700 a titolo di ritenuta d'acconto sui medesimi compensi, per complessive £ 1.876.210; quella di £ 9.415.500 (interessi compresi) in favore del Bao e quella di £ 60.000, in favore della Banca Sannitica, per la dichiarazione del terzo nella suddetta procedura di pignoramento del credito, in forza dei titoli sopra indicati. Sicché, solo negli anzidetti limiti (ovvero per l'importo globale di £ 11.351.710) può provvedersi




[Handwritten signatures]

nella presente sede, perché la precisazione della stessa solo in sede di conclusioni definitive, non configura una nuova domanda, ma solo la precisazione di quella, già svolta nella citazione in riassunzione, secondo il disposto dell'art. 348, vecchio testo del C.C. (applicabile "*ratione temporis*" alla presente vertenza). Pertanto la mera quantificazione di tale domanda, avvenuta solo in sede di conclusioni definitive (trascritte in epigrafe), dalla medesima Amministrazione rassegnate all'udienza del 12/5/1997 non integra la formulazione d'una nuova domanda, bensì ha solo lo scopo di delimitare l'oggetto della richiesta di restituzione di tutti gl'importi, pagati in forza dei titoli cassati dalla Corte Suprema e della conseguente procedura d'esecuzione forzata, dalla medesima Amministrazione già compiutamente formulata (ai sensi dell'art. 144 delle Disp. d'Att. al C.P.C.) sin dalla proposizione dell'atto stesso di riassunzione della causa innanzi il giudice di rinvio, nel quale le medesime andavano necessariamente inserite, com'è avvenuto in tal caso. In conseguenza, l'ammontare esatto delle somme di cui alla suddetta citazione ben avrebbe potuto esser individuato e specificato solo nel corso del suddetto giudizio di rinvio, anche se nei confronti d'una parte, a questa stessa epoca contumace, alla quale, pertanto, non trattandosi d'una domanda nuova, non avrebbero dovuto esser notificate tali conclusioni, che precisavano solo l'ammontare d'una richiesta già formulata al contumace nel medesimo atto di citazione, il tutto ai sensi



[Handwritten signatures]

del disposto dell'art. 292, 1° comma del C.C., che questa notifica prevede solo per le domande azionate per la prima volta in corso di causa e non già per la mera specificazione del "*petitum*" d'una domanda già formulata nella citazione notificata al contumace e la cui determinazione già sarebbe stata possibile sulla scorta dei documenti quivi esibiti. Nella specie, quindi, proprio perché è pacifico che questa domanda, ex art. 398 del C.P.C. e 144 delle Disp. d'Att. era già stata proposta con la suddetta citazione, notificata personalmente al Bao, non era anche necessario notificare al contumace tale mera precisazione d'una richiesta dell'appellante, contenuta nelle sue predette conclusioni definitive, rassegnate nella presente fase del giudizio, proprio perché queste ultime non introducevano nel giudizio un nuovo "*thema decidendum*", ma si limitavano a chiarirne l'esatta portata, già desumibile, del resto, per implicito, sulla scorta dei documenti allegati e depositati in causa fin dalla costituzione dell'appellante in questa sede. Sicché il Bao va condannato a restituire all'Amministrazione provinciale medesima tutto quanto da lui percepito in forza del titolo esecutivo suddetto ed ormai caducato, con gl'interessi legali sulle predette somme a partire dal giorno dei rispettivi pagamenti (avvenuti: addì 30/8/1991 sulla scorta dei documenti di causa, per quelle riscosse dall'avv. Iacobelli, addì 19/8/1991 per quelle dovute alla Banca Sannitica ed addì 2/9/1991 per quelle riscosse dal Bao) e fino a quello dell'effettivo soddisfo (essendo




inapplicabili al caso di specie le norme sull'indebito oggettivo. Si veda su questo punto: Cass., sezione prima civile, sentenza, n° 9578 del 15/11/1994, in Rep. del Foro It., 1995, voce: "Rinvio civile", pag. 1901, n° 3, a tenore della quale l'applicazione delle regole di cui all'art. 2033 del C.C. non è applicabile all'azione di restituzione di cui all'art. 389 del C.C., perché le prestazioni eseguite in forza della sentenza d'appello, poi cassata, vanno comunque rese inefficaci, dato che la medesima cassazione comporta necessariamente: "la restaurazione della situazione patrimoniale antecedente la decisione cassata, a prescindere dalla buona fede dello «accipiens» (quindi sulle somme versate dovranno esser computati gl'interessi legali dalla data della ricezione)". Tuttavia da queste somme vanno detratte quelle che non già al medesimo furono erogate, bensì direttamente al suo difensore avv. Mongillo, distrattario delle spese di causa (perché seppure ciò sia stato affermato solo dalla sentenza di primo e non anche da quella pronunciata al termine della fase d'appello) la suddetta distrazione delle stesse non si limita solo a quelle costì liquidate, ma s'estende anche a quelle delle fasi successive e del resto, nel precetto in esame il Mongillo s'era dichiarato distrattario di tutte le spese di causa e, come tale, egli le ricevette personalmente alla fine della fase esecutiva (nella misura complessiva di £ 5.404.200 per le spese dei due gradi del giudizio, come quivi liquidate nelle suddette sentenze, oltre quelle successive, già compreso l'importo di £




[Handwritten signature]

617.310 per ritenuta d'acconto). Va ribadito, infatti, che il suddetto provvedimento di distrazione fa assumere al medesimo legale la qualità di parte in un autonomo rapporto, instauratosi direttamente tra lo stesso e la parte, già soccombente. Sicché solo tale difensore rimane l'unico legittimato passivo nell'azione di ripetizione dell'indebitto oggettivo proposta dalla parte già soccombente e vittoriosa in sede di rinvio. Non è, invece, legittimata passiva alla suddetta restituzione la parte, già vittoriosa in quel rapporto sostanziale, la quale resta del tutto estranea al provvedimento di distrazione, non avendo ricevuto dal soccombente alcuna somma per queste spese ed onorari. Sicché, se l'Amministrazione predetta avesse voluto ripetere tali spese, distratte in favore dell'avv. Mongillo ^{in loco} dai titoli oggi caducati, essa avrebbe dovuto citare direttamente in giudizio anche quest'ultimo, in sede di rinvio. Ciò non essendo avvenuto, tali spese non sono dovute dal Bao, che non era legittimato passivo ad un'azione siffatta (cfr. Cass. 14/6/1965, n° 1202), né si può condannare il Mongillo a restituirle al Bao, non essendo stato citato anche quest'ultimo nella suddetta fase processuale, perché la domanda di restituzione delle spese di lite, già percepite dal difensore, quale distrattario delle medesime, in forza della sentenza cassata, comporta necessariamente una controversia che s'instaura sulla loro attribuzione, onde il legittimato passivo di tale pretesa non può esser altri, se non lo stesso difensore distrattario. Diverso, invece, è il caso dell'avv.



[Handwritten signature]


Iacobelli, che assistette il Bao nella fase esecutiva ed in cui favore tali spese vennero quivi liquidate, ma senza che mai il medesimo aveva dichiarato d'averle anticipate. Infine non possono esser ripetute, in questa sede, dall'Amministrazione predetta le spese dalla medesima liquidate all'avv. Megna (in complessive £ 9.495.095) ch'ebbe a difendere ~~la medesima~~ ^{questa parte} nel giudizio di cassazione, perché (come meglio si dirà in seguito nel prosieguo della suddetta motivazione) sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese della suddetta fase del giudizio. Sicché, se per effetto della medesima compensazione, che imponeva a ciascuna delle parti in causa di sostenere le spese nei riguardi del proprio e rispettivo difensore, quelle liquidate dalle sentenze del Tribunale di Benevento e della stessa Corte d'appello di Napoli, oltre quelle della procedura esecutiva, in favore dei legali della controparte ^{già} vittoriosa, sono state ormai caducate e non sono più dovute dall'Amministrazione, risultata, al contrario, vittoriosa in questa fase del giudizio, quelle dalla stessa sostenute per il proprio difensore nel giudizio di legittimità, restano a suo carico esclusivo, in forza della medesima compensazione delle stesse tra le parti oggi in causa e non possono, quindi, esser ripetute dal Bao. In tali sensi, quindi, può trovare accoglimento parziale tale domanda restitutoria dell'Amministrazione Provinciale appellante.



Resta da esaminare solo il regime delle spese delle varie fasi del presente giudizio, atteso che anche su quelle del giudizio di Cassazione, quest'ultima ha ritenuto che dovesse provvedere il giudice di rinvio.

Orbene sia le spese delle prime due fasi di merito, sia quelle del giudizio di legittimità devono esser integralmente compensate tra le parti oggi in causa, considerati i notevoli contrasti giurisprudenziali che s'erano verificati, anche in sede di legittimità e tanto più nelle fasi di merito, documentati dal fatto che solo di recente a seguito d'un nuovo intervento delle Sezioni Unite della Corte Suprema (di cui alla decisione del 25/11/1992, n° 12546, che ha posto termine ai contrasti in precedenza verificatisi nell'ambito della medesima Corte, dopo il precedente arresto delle stesse sezioni unite, di cui alla sentenza n° 1464 dell'anno 1983) s'è univocamente stabilito quale fosse il termine d'applicare all'ipotesi in esame. Per le spese del presente grado del giudizio si deve tener conto del fatto che la domanda restitutoria predetta è stata solo parzialmente accolta in questa sede. Sicché la reciproca soccombenza tra le parti oggi in causa giustifica la compensazione d'un terzo delle medesime, ponendo a carico del Bao soccombente il pagamento dei residui due terzi delle stesse.

Questi due terzi, in assenza di nota spese, mai depositata dal difensore dell'Amministrazione appellante in questa fase del



giudizio, sono stati liquidati secondo tariffa, così come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte d'Appello, udito il solo procuratore delle parte appellante e nella contumacia del Bao, decidendo sull'appello proposto con atto di citazione, notificato addì 21/10/1981, nonché riassunto con atto di citazione in sede di rinvio, notificato addì 7=14/9/1996 ed a mezzo del servizio postale dall'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BENEVENTO, in persona del suo Presidente, nonché legale rappresentante "pro-tempore": Roberto Russo, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n° 583 del giorno 27/10=20/11/1987, notificata alla suddetta Amministrazione addì 4/12/1987, nei confronti di Domenico BAO, così provvede:

1) In riforma della sentenza del Tribunale di Benevento predetta, rigetta le domande di risarcimento del danno, proposte dal Bao nei confronti dell'Amministrazione provinciale di Benevento, come sopra rappresentata, di cui al suo atto di citazione alla medesima notificato addì 20/4/1983, per esser estinto il suo diritto a seguito d'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale;

2) Condanna il Bao al pagamento in favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, come sopra rappresentata, della complessiva somma di £ 11.351.710, con gl'interessi legali a decorrere dalle date dei suoi rispettivi pagamenti (ovvero: dal

UFFICIO REGISTRO ATTI GIUD. E AMMENZE SERIE 4..... LIQUIDAZIONE	
Cod. Trib.	Importo
108 T	250.000
649 T	
737 T	
109 T	
456 T	120.000
964 T	10.000
720 T	
IL CAPO REPARTO Grosena G. G. G. G.	
TOTALE	380.000

REG. TO A NAPOLI 12-6-98

N. 6623-4A

BANCA 5608


CAB. 3401

DEL 12-6-98

RICH. AL. C. G. G. G.

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE
(D.ssa Angela Vacca)



30/8/1991 sulla somma di £ 1.876.210, dal 19/8/1991 su quella di £ 60.000 e dal 2/9/1991 su quella di £ 9.415.500 riscossa dal Bao) e fino all'effettivo soddisfo;

3) Dichiaro integralmente compensate tra le parti le spese processuali dei giudizi di primo, di secondo grado ed anche di quello di cassazione e per un solo terzo quelle del presente giudizio di rinvio;

3) Condanna il Bao al pagamento in favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, come sopra rappresentata, dei residui due terzi delle spese processuali del presente grado del giudizio, due terzi che liquida in complessive £ 3.450.000, di cui £ 500.000 per spese, £ 950.000 per diritti di procuratore e £ 2.000.000 per onorario d'avvocato.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio della quarta sezione di questa Corte d'Appello, addì 18/2/1998.-.

- IL PRESIDENTE -

- Giorgio Mancini -

Giorgio Mancini

- IL CONSIGLIERE Est. -

- Giuseppe De Luca -

Giuseppe De Luca

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Bianco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0001

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Bianco

